

SENT. 10/2023
LIQ. CONTR. 3/2023
REP INF. 35/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Riccardo Rosetti - **Presidente rel.**
dott. Gianluca Gelso - **Giudice**
dott. Andrea Barzellotti - **Giudice**

nel procedimento n. 23-1/2023 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

sig.ra Fabiana Bastianelli, nata a Roma il 18.09.1961, C.F. BSTFBN61P58H501J, rappresentata e difesa dall'Avv. Norberto Ventolini (C.F:VNTNBR70E05C773J) indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@register-pec.it, tel. 0766-1813150, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Tarquinia alla via Luigi Bellati n.3

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da **Bastianelli Fabiana** per l'omologa del piano di ristrutturazione della crisi ai sensi dell'art. 67 CCII:

visto il decreto reso in data 24.2.2023 dal G.d. con il quale venivano rilevate criticità tali da precludere l'ammissibilità del piano di ristrutturazione proposto dalla ricorrente;



rilevato che con il ricorso originario e poi con memoria integrativa depositata in data 13.3.2023 Bastianelli Fabiana ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 CCII mettendo a disposizione il proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Fiumicino e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di consumatore atteso che è una lavoratrice dipendente ha maturato debiti essenzialmente nei confronti del ceto bancario e finanziario avendo prestato fidejussioni in favore di attività imprenditoriali gestite essenzialmente dal padre o comunque in forma societaria ma senza rivestire la qualità di amministratrice o di socio illimitatamente responsabile, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che la ricorrente non è titolare di alcun compendio immobiliare né di mobili registrati ed è titolare di redditi tali da non consentire l'adempimento di tutte le obbligazioni su di essa gravanti insieme al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Romolo Fondi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Romolo Fondi;

rilevato che la ricorrente, lavoratrice dipendente, ha riferito di avere un reddito medio pari ad € 18.991,57 ovvero sia € 1.582,63 mensili e ha chiesto che siano sottratti alla liquidazione redditi mensili pari ad euro 1.600,00 in ragione delle spese necessario al sostentamento del nucleo familiare;

considerato che sottraendo alla liquidazione del patrimonio la somma mensile indicata dalla debitrice non sarebbe destinato alcunchè alla soddisfazione dei creditori, in assenza di beni immobili e beni mobili registrati;

rilevato che del nucleo familiare fa parte anche il coniuge della Bastianelli che svolge l'attività di idraulico e che dichiara circa 11.400,00 euro annui lordi e che può e deve contribuire alle spese di sostentamento del nucleo familiare;



rilevato che del nucleo familiare oltre alla ricorrente e al marito fa parte solo la figlia atteso che il figlio, ultratrentenne, ha lasciato la casa dei genitori con conseguente minore incidenza delle necessità di mantenimento del nucleo;

considerato che, in ragione di quanto esposto, il Collegio stima equo sottrarre alla liquidazione la somma di euro 1.100,00 euro mensili netti che, unitamente al contributo del coniuge, appare sufficiente a garantire le esigenze primarie di mantenimento;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Fabiana Bastianelli, nata a Roma il 18.09.1961, C.F. BSTFBN61P58H501J, residente in Fiumicino (RM), Via Giuseppe Toigo n. 10;
- 2) Nomina giudice delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) Nomina liquidatore l'Avv. Romolo Fondi;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dichiara, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lettera b), che non è compreso nella liquidazione per essere destinato al mantenimento della ricorrente e della famiglia lo stipendio della ricorrente nei limiti della somma di euro 1.100,00 mensili nette;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Fabiana Bastianelli, nata a Roma il 18.09.1961, C.F. BSTFBN61P58H501J;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali



notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

10) dispone che entro il 01/03 e il 01/09 di ogni anno (a partire dal 1/9/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore). L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC

Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 20.3.2023

Il Presidente est.

dott. Riccardo Rosetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CIVITAVECCHIA 04.04.2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Domenica Caccavari

